

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE****DECRETO**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Enrico Quaranta	Presidente
-Dr.ssa Valeria Castaldo	Giudice
-Dr.ssa Marta Sodano	Giudice del.

Ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. 57-1/2023 di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi depositato da **A.F. s.r.l. in liquidazione** con istanza di misure protettive;

\*\*\*

Udita la relazione del Giudice delegato;

Rilevato che con ricorso depositato il 20.04.2023 la società A.F. s.r.l. in liquidazione ha depositato ricorso per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi ai sensi degli artt. 39, 40 e 44 CCII chiedendo concedersi il termine di 60 giorni per il deposito di un piano di concordato di natura liquidatoria;

rilevato, altresì, che la società contestualmente al suddetto termine, ha chiesto ex art. 54 CCII la concessione delle misure protettive consistenti nel divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari;

rilevato che con decreto depositato il 10.05.2023 il Tribunale ha concesso alla società istante termine di giorni 45 dal deposito del ricorso per provvedere al deposito della proposta e del piano concordatari, dell'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano e della documentazione di cui all'art. 39 commi 1 e 2, nominando Commissario Giudiziale la Dr.ssa A.;

rilevato che con istanza depositata il 29.05.2023 la società A.F. s.r.l. in liquidazione ha richiesto il rinnovo delle misure protettive e ha formulata istanza di proroga del termine per il deposito della proposta e del piano di concordato;

rilevato che il Tribunale con decreto del 22.06.2023 ha concesso la richiesta proroga, assegnando alla società termine di 60 giorni per procedere al deposito della proposta e del piano;

rilevato che il Giudice delegato in data 22.06.2023 ha disposto il rinnovo delle misure protettive ai sensi dell'art. 55 c. 3 fissandone la durata in giorni 90 dall'iscrizione delle misure medesime nel

registro delle imprese, in considerazione delle stime degli immobili da liquidare che la società aveva necessità di terminare ai fini della predisposizione della proposta e del piano concordatari;  
rilevato che in data 4.08.2023 la A.F. s.r.l. in liquidazione ha proceduto al deposito della proposta e del piano di concordato;

considerato che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere- sezione feriale - con decreto depositato l'8.08.2023 ha rilevato l'omesso deposito della relazione del professionista volta ad attestare sia la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano ai sensi dell'art. 56 c. 3 CCII, che la sua convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, assegnando alla società termine di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento per provvedere a deposito dell'attestazione;

rilevato nel decreto sopra richiamato il Tribunale ha specificato che l'attestazione avrebbe dovuto valutare la convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, tenendo conto delle azioni risarcitorie e revocatorie eventualmente esperibili;

rilevato che in data 9.08.2023 A.F. s.r.l. in liquidazione ha depositato l'attestazione del professionista indipendente;

considerato che ai sensi dell'art. 87 c. 1 lett. h) nel piano il debitore è tenuto a indicare le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;

rilevato che in tal modo il legislatore ha inteso fare in modo che le azioni risarcitorie e recuperatorie rientrino a tutti gli effetti nell'attivo che il debitore è tenuto a indicare così da consentire ai creditori di esprimere un voto consapevole;

rilevato che per effetto dell'indicazione di tali azioni l'attestatore è tenuto a vagliare l'assenza di atti revocabili nonché di atti di *mala gestio* da parte degli amministratori – *rectius*- da parte del liquidatore- anche in considerazione delle permutate di immobili effettuate da A.F. s.r.l. nel febbraio 2022 e dunque nell'anno precedente al deposito della domanda di concordato;

considerato che nonostante il termine di giorni 30 assegnato dal Tribunale, la società non ha provveduto al deposito della relazione dell'attestatore completa degli elementi richiesti;

ritenuto, pertanto, di non concedere la richiesta proroga delle misure protettive alla luce della necessità di convocare la società in camera di consiglio con separato provvedimento ai fini della declaratoria di inammissibilità del piano:

ricordato, al riguardo, che ai sensi dell'art. 55 CCII tale proroga suppone, congiuntamente, sia la dimostrazione dell'avanzamento degli adempimenti strumentali ai fini del deposito del piano che l'assenza di pregiudizio ai creditori derivante dall'estensione temporale dell'ombrello protettivo. Ed invero quanto al primo profilo, benché il piano nella circostanza sia stato depositato, permane una

prognosi negativa sulla relativa fattibilità per la riferita lacunosità della documentazione prodotta a supporto

**P.Q.M.**

Rigetta l'istanza di proroga delle misure protettive.

Santa Maria Capua Vetere, 5.09.2023

Il Presidente

Dr. Enrico Quaranta